

Reggio Emilia, 03.10.2003

Circolare n. 9

A Tutte le ditte Interessate

**Oggetto:** Decreto Legislativo n. 195 del 23 giugno 2003: “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19/09/1994 n. 626, per l’individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell’art. 21 della legge 1 marzo 2002 n. 39”

Sulla serie generale della Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003, è stato pubblicato il decreto in oggetto che inserisce, in maniera innovativa, i requisiti e le capacità professionali che, i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori debbono avere, al fine di rispondere prontamente alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

Sinteticamente riportiamo i punti fondamentali del provvedimento:

- E’ necessario essere in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria per le funzioni di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione dei lavoratori
- Essere in possesso, per l’esercizio delle stesse funzioni, di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione organizzati dagli organi competenti elencati all’art. 2 comma 3 del decreto, secondo indirizzi e requisiti minimi stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e secondo modalità e tariffe fissate, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto (13 agosto 2003), con appositi decreti dei Ministeri competenti per materia. Tali corsi non sono necessari per coloro in possesso di laurea triennale di “Ingegneria della sicurezza e protezione” o di “Scienze della sicurezza e protezione”

- Per lo svolgimento della sola attività di responsabile del servizio prevenzione e protezione è necessario, oltre a quanto descritto al punto sopra, possedere un attestato di frequenza con specifica dell'apprendimento, a specifici corsi descritti all'art. 2 comma 4
- Sia i responsabili che gli addetti, sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale
- I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione attualmente operanti, possono continuare a svolgere tale attività, a patto di dimostrare di esercitarla da almeno sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto; sono comunque obbligati a conseguire un attestato di frequenza ai corsi di cui sopra, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto
- In attesa dell'istituzione dei predetti corsi, possono svolgere le attività di responsabile e addetto ai servizi di prevenzione e protezione, coloro che siano provvisti del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e che abbiano frequentato corsi di formazione organizzati da enti o organismi riconosciuti idonei e rispondenti ai contenuti di cui all'art. 3 del D.M. 16 gennaio 1997

Servizio Rapp. Clienti